



## CITTA' DI IMPERIA

**Ordinanza n. 4  
del 7 marzo 2022**

### IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 3 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 prevede che “durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a)  $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b)  $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per tutti gli altri edifici”;

- l'art. 5 del sopracitato D.P.R. dispone quanto segue: “i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”;

Atteso che:

- i recenti avvenimenti bellici in Ucraina hanno comportato l'esigenza di rivedere le politiche di utilizzo delle fonti energetiche, a fronte di una riduzione della disponibilità della materia prima e del conseguente aumento del prezzo di quest'ultima;
- le situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti e la necessità di calmierare l'aumento di costo incidono negativamente sul livello degli stoccaggi di gas naturale;
- da tale situazione derivano comprovate esigenze di risparmio dei consumi delle materie prime (gas e petrolio) al fine di contribuire a preservare le attuali riserve italiane;

Richiamata la normativa in tema di contenimento dei consumi di energia;

Rilevata la necessità di procedere, per quanto sopra esposto e tenuto conto del prossimo inizio della stagione primaverile, alla riduzione della temperatura massima prevista per legge;

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

la riduzione di 1 (un) grado centigrado della temperatura ambiente massima consentita prevista dall'art 3 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 negli immobili insistenti sul territorio comunale, ad esclusione degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche e case di cura e strutture assimilabili, nonché edifici destinati allo svolgimento di particolari attività nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, come segue:

la temperatura ambiente massima consentita è:

- a) **17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;**
- b) **19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.**

## **INVITA**

la cittadinanza al senso di responsabilità in un'ottica di perseguimento del contenimento dei consumi energetici, gestendo gli impianti di riscaldamento in modo tale da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

## **DISPONE**

- che i Dirigenti del Comune di Imperia provvedano ad adottare gli atti di propria competenza in attuazione alla presente ordinanza;
- che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, ove non costituiscono reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o

regolamenti, siano punite secondo i principi contenuti nell'art. 11 e art.16 della legge 689/81 e ss. mm. Ed ii.. ed ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio informatico e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia e che ne sia data diffusione mediante gli Organi di informazione.
- che il presente provvedimento venga comunicato:

1. Al Prefetto di Imperia;
2. Al Presidente della Regione Liguria;
3. Al Direttore dell'ASL 1 Imperiese;
4. Al Provveditore agli Studi ed ai Dirigenti scolastici;
5. Agli Organi di Polizia statali ( Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e alla Capitaneria di Porto;
6. Al Presidente della SERIS Srl;
7. Al Presidente della RT SpA;
8. Al Comando di Polizia Municipale;
9. All'Ufficio Gabinetto del Sindaco- Portavoce del Sindaco e, per esso, agli organi di informazione, per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza;
10. All'ANCI, al fine di veicolarlo presso i sindaci dei Comuni italiani, in un'ottica di sensibilizzazione sulla tematica oggetto della presente.

S'informa che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 rispettivamente entro il termine di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Imperia, 7 marzo 2022

IL SINDACO  
Claudio Scajola

